



Semprini-Cesari & Nini
Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 05/P/2019

Rimini, li 12 febbraio 2019

OGGETTO: Legge di Bilancio 2019 – il quadro delle novità


lo scorso 1° gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019)

Di seguito si illustrano sinteticamente le principali novità introdotte, lasciando agli approfondimenti che vogliate richiederci l'analisi più dettagliata di alcune delle misure previste dalla Legge di Bilancio.

LE NOVITA' IN MATERIA FISCALE

Sei nuovi regimi sostitutivi dell'I.R.Pe.F.

La Legge di Bilancio introduce sistemi di tassazione alternativi all'Irpef applicabili ai redditi prodotti dalle persone fisiche; precisamente si tratta dei:



Studio Semprini-Cesari & Nini
Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 392383
E-mail: segreteria@studiosemprinienini.com
www.studiosemprinienini.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

1- Flat tax

Trova conferma l'estensione, a partire dal 2019, dell'attuale regime forfetario (regime naturale per chi ha le condizioni) ad una platea più estesa di contribuenti mediante l'innalzamento della soglia limite di ricavi/compensi a 65.000 euro - c.d. flat tax;

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un'attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018)

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro

Attenzione: il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Reddito e tassazione

Il regime forfetario consente di applicare sul reddito un'unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap). Il reddito imponibile viene calcolato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

L'aliquota è del 15%.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfetario:

- non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'Iva sugli acquisti
- non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva
- non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- non hanno l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute
- sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di:

- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali
- certificare i corrispettivi
- integrare le fatture in reverse charge per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa

Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (I.S.A., che hanno sostituito gli Sudi di Settore), sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

Attenzione: con riferimento agli obblighi specifici di coloro che applicano il regime forfetario ed effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, si rinvia al paragrafo 4.1.2 della Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in cui è illustrata la relativa disciplina.

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Contribuenti che iniziano l'attività

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Questa comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L'attestazione della sussistenza del requisito per l'accesso al regime e dell'assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

È disposta, inoltre, l'introduzione, ma solo a partire dal 2020, di un ulteriore regime di tassazione sostitutiva (con aliquota del 20%) per coloro che hanno ricavi o compensi superiori a euro 65.000 ma sino a 100.000 euro.

Debutta, dal 2020, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

La nuova imposta sostitutiva è pari al 20% e può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le ordinarie disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (calcolo analitico, cioè ricavi meno costi effettivi).

Questi contribuenti, al contrario di quelli soggetti all'aliquota del 15%, sono comunque tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica. Per il resto restano valide, ove non modificate, le vecchie regole del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

2 - Imposta sostitutiva lezioni private

Si introduce un'imposta sostitutiva al 15% sull'attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, a partire dal 2019, a tali attività si applica un'imposizione sostitutiva e, dunque, separata da quella ordinaria, con l'aliquota del 15% che copre l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali.

Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare all'amministrazione d'appartenenza l'esercizio dell'attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

3 - Tassazione sostitutiva per il rientro dei pensionati

Con il nuovo art. 24-ter TUIR si introduce un'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In particolare, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogate da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

L'opzione è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L'opzione:

- è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
- è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

4 - Regime fiscale agevolato per raccoglitori occasionali di prodotti selvatici

Sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, in misura pari a 100 euro, i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni).

L'attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati.

Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

5 - Cedolare secca sui contratti locazione di immobili ad uso commerciale

Il canone di locazione relativo ai **contratti stipulati nell'anno 2019**, aventi ad oggetto unità immobiliari **classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)**, di superficie fino a 600 metri quadrati oltre alle relative pertinenze locate congiuntamente, **può essere assoggettato al regime della cedolare secca**, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, **con l'aliquota del 21% in luogo del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF**,

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

6 - Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Si stabilisce l'ennesima proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell'agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistente nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Tali disposizioni, dunque, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Rispetto al passato, però le aliquote dell'imposta sostitutiva vengono individuate in misura pari:

- all'11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2019;
- al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
- al 10% per i terreni.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Interventi relativi all'iva e alle altre imposte sui consumi

Clausola sterilizzazione aumenti IVA e accise

Per il 2019 non ci sono aumenti dell'IVA e delle accise. In particolare, con riferimento alle aliquote IVA, viene eliminato, per l'anno 2019:

- l'aumento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10%;
- l'aumento di 2,2 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

Invece, per gli anni successivi:

- è confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'IVA al 10%, che passa quindi al 13% a decorrere dal 2020;

- l'aliquota ordinaria viene incrementata di 3,2 punti percentuali per il 2020 (quindi l'aliquota arriverà al 25,2%) e di ulteriori 1,3 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (con un'aliquota del 26,5%).

Accise autotrasporto

Con una norma interpretativa in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto si chiarisce:

- che è da intendersi abrogata la norma che dispone l'operatività dal 2019 del taglio del 15%, disposto dalla legge di Stabilità 2014, della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l'aumento di accisa sui carburanti;
- che è dunque superato ogni effetto di riduzione del credito d'imposta.

Credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa

Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, in vigore dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, ai commercianti al minuto e soggetti equiparati è concesso

un contributo sotto forma di credito di imposta complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro, in caso di adattamento, per ogni strumento.

il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione "orizzontale" (cioè tra tributi diversi mediante mod. F24).

Il credito d'imposta è utilizzabile

- a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti
- a condizione che il pagamento dello strumento sia stato effettuato con modalità tracciabile.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Interventi in materia di tassazione del reddito di impresa e di Irap

Tassazione agevolata utili reinvestiti e abrogazione dell'ACE e dell'IRI

Si introduce un **complicatissimo regime agevolativo atto a ridurre le imposte sui redditi (I.Re.S. o I.R.Pe.F.) di 9 punti percentuali**, al verificarsi di determinate condizioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Tuttavia, per compensare gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione di tale nuovo regime agevolato, contestualmente

vengono eliminate l'Imposta sul reddito d'impresa IRI e, dal 2019, l'Aiuto alla crescita economica ACE (con possibilità di riportare nei periodi di imposta successivi le eccedenze non utilizzate nella dichiarazione dei redditi 2018)

Il regime agevolativo in questione prevede, in particolare, la riduzione dell'aliquota IRES al 15% per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili - reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione.

L'aliquota ridotta si applica alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve (diverse da quelle di utili non disponibili), nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'art. 102 TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.


Viene previsto che:

- le riserve di utili non disponibili sono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione;
- gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, si considerano al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Il regime delle **perdite d'impresa**, prima delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio, era basato su 3 distinte regole.

REGIME DELLE PERDITE PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO



REGIME DELLE PERDITE DI IMPRESA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO

La Legge di Bilancio elimina tutte le differenze soggettive nel trattamento delle perdite di impresa, estendendo la regola dell'utilizzo delle società di capitali a tutti gli altri soggetti. Conseguentemente le perdite di tutte le imprese (individuali, società di persone, in contabilità semplificata o ordinaria) potranno essere compensate solamente con redditi di impresa, nel limite dell'80% del reddito dell'anno (il limite dell'80% non vale per le perdite registrate nei primi tre periodi di imposta dalla costituzione) e le eccedenze non utilizzate saranno riportabili senza limiti di tempo.

NORMA TRANSITORIA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Per i soggetti in contabilità semplificata l'applicazione della nuova norma avviene in modo graduale:

- del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
- Invece, le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'art. 8, comma 1, TUIR, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
 - nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Eliminazione deduzioni IRAP maggiorate per le regioni del Sud

Le deduzioni Irap forfetarie per lavoro dipendente, (cd deduzioni per cuneo fiscale), spettanti ai soggetti passivi di imposta fino al periodo di imposta 2018 sono:

- la deduzione pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; aumentata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

Queste deduzioni per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono incrementate a 15.000 euro, su base annua, ed a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

In seguito alla legge di Bilancio 2019, è abrogata dal periodo di imposta 2019 esclusivamente la "maggiore" deduzione prevista per le regioni del sud, mentre rimane in essere la deduzione forfetaria "ordinaria", pari a un importo di:

- 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- 13.500 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

È prevista, inoltre, dal periodo di imposta 2019, anche l'abrogazione per il credito pari al 10% dell'IRAP lorda per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2019 conferma,

la proroga dell'agevolazione dell'iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019 nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.

Resta confermata anche





la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali per i soggetti che fruiscono dell'iper ammortamento

mentre

non è riproposto per il 2019 il super ammortamento del 30%, per il quale è quindi possibile fruire dell'agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell'acconto di almeno il 20% e della conferma dell'ordine entro lo scorso 31 dicembre 2018.

NOVITA' PER L'IPER AMMORTAMENTO

Tornando all'agevolazione dell'iper ammortamento, la Legge di Bilancio 2019 inserisce una novità importante in relazione al quantum agevolabile, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:

-  170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
-  100% per investimenti oltre l'importo di 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
-  50% per investimenti oltre all'importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
-  nessuna agevolazione per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

L'introduzione di una misura variabile di maggiorazione del costo dell'investimento porta con sé alcuni aspetti critici che in precedenza non sussistevano, ed in particolare per quanto riguarda il calcolo dell'agevolazione in presenza di investimenti plurimi che eccedono le soglie indicate in relazione ai rispettivi coefficienti di ammortamento.

Infatti, mentre non si presenta nessun problema in presenza di investimenti di importo non eccedente la soglia di euro 2,5 milioni, la questione si pone per investimenti che comportano il superamento della predetta soglia (o delle altre indicate).

In assenza di indicazioni normative, si ritiene che l'impresa sia libera di scegliere come "ordinare" gli investimenti al fine di applicare l'agevolazione, in modo tale da ottenere un miglior risultato fiscale in termini di agevolazione (prima quelli con aliquota di ammortamento alta, poi quelli con coefficiente più basso).

Sconto IMU maggiorato per immobili strumentali

La Legge di Bilancio 2019 ha raddoppiato la quota parte dell'IMU che imprese e professionisti possono dedurre dai rispettivi redditi, portandola dal 20 al 40 per cento.

Dunque - ferma restando l'indeducibilità ai fini dell'Irap - dal 1° gennaio 2019) l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 40 per cento.

La deducibilità resta comunque sempre ancorata alla strumentalità degli immobili.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Interventi relativi al mercato dell'auto



Bonus per l'acquisto di veicoli ecologici

A chi acquista, anche in leasing, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

- a) a condizione che si consegna contestualmente per la **rottamazione** un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
 - ✓ 6.000 euro per CO₂g/km da 0 a 20;
 - ✓ 2.500 euro per CO₂g/km da 21 a 70;
 - b) **in assenza della rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
 - ✓ 4.000 euro per CO₂g/km da 0 a 20;
 - ✓ 1.500 euro per CO₂g/km da 21 a 70;
- Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
 - Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.
 - Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
 - Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza sottostare agli attuali limiti di compensazione annuale di 250.000 euro e di 700.000 euro), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.



Bonus per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Con una nuova norma introdotta nel D.L. n. 63/2013 (nuovo articolo 16-ter) si riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.



Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici

A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2.

- Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
- Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
- Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.



Eco tassa sulle immatricolazioni di veicoli inquinanti

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km secondo i seguenti importi:

- 1.100 euro per CO₂g/km tra 161 e 175;
- 1.600 euro per CO₂g/km tra 176 e 200
- 2.000 euro per CO₂g/km tra 201 e 250;
- 2.500 euro per CO₂g/km superiore a 250.



Bollo auto storiche

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni se in possesso del certificato di rilevanza storica, rilasciato dagli enti autorizzati, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Agevolazioni alle imprese

Nuova Sabatini

- Riaprono i termini della Nuova Sabatini

Si rammenta che l'incentivo consiste nell'erogazione alle PMI di un contributo in conto interesse a parziale copertura degli interessi passivi sul finanziamento per l'acquisto in proprietà o per l'acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.

L'ambito applicativo oggettivo della misura comprende infatti:

- investimenti ordinari in beni ad uso produttivo, correlati all'attività di impresa, che presentino autonomia funzionale;
- investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura (investimenti in tecnologie 4.0).

La misura del contributo è differenziata in relazione alla tipologia di investimento finanziabile ed è pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento aventi le seguenti caratteristiche:

- durata: 5 anni;
- capitale: ammontare dell'investimento;
- tasso di interesse annuo: 2,75% per investimenti ordinari; 3,575% (maggiorazione del 30%) per investimenti in tecnologie 4.0.

Il Mise è intervenuto il 28.01.2019 disciplinando, con due distinti decreti direttoriali, la sorte delle situazioni pendenti alla data di esaurimento fondi nel mese di dicembre 2018 (sia il caso di prenotazioni accolte ma non soddisfatte, sia il caso di domande inviate agli intermediari finanziari e non ancora oggetto di prenotazione) e i termini per la presentazione delle nuove domande di accesso al contributo.

Estromissione agevolata immobili strumentali delle imprese individuali

La legge di Bilancio 2019 ripropone la procedura di estromissione agevolata per i beni posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2018.

L'estromissione avviene con il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

La procedura di estromissione dal regime d'impresa consente di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale (o un valore intermedio tra questi).

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Sono numerose le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 alla disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Prima di passare in rassegna le novità, si ricorda che

spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato

che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo

a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi di riferimento

articolo 3, DI 145/2013

Dm 27 maggio 2015

circolare n.5/E del 16 marzo 2016
circolare n. 13/E del 27 aprile 2017
circolare n.10/E del 16 maggio 2018
risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018.

Le novità

Misura e limiti dell'agevolazione

50% per personale dipendente
50% per contratti di ricerca
25% altre spese ammissibili
al max 10 milioni di euro

La misura del credito d'imposta passa dal 50% al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, il credito d'imposta si applica nella misura del 50% con riferimento alle seguenti specifiche ipotesi:

- spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- spese relative ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività R&S e ai contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente.
- L'importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta R&S passa da 20 a 10 milioni di euro.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Spese agevolabili

Personale dipendente
Personale autonomo
Contratti di ricerca
Materiali e altre forniture

Le spese agevolabili sono relative:

- al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- al personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre, si specifica meglio, rispetto al passato, l'ambito delle spese ammissibili al credito d'imposta sostenute per "contratti di ricerca". Per effetto delle modifiche, sono ammissibili al bonus le spese relative a:

- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e a contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente;
- contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate sopra, per il diretto svolgimento delle attività di R&S a condizione che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente.

Infine, nel novero delle spese agevolabili vengono incluse anche quelle relative a materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Determinazione dell'agevolazione

Il credito di imposta si applica:

- nella misura del 50% sulla parte dell'eccedenza agevolabile (data dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile
- e nella misura del 25% sulla parte residua. In altri termini, la quota su cui applicare l'aliquota del 50% e quella residua su cui applicare l'aliquota del 25% vengono individuate in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese su quelle complessivamente sostenute nel corso del periodo agevolabile.

Utilizzabilità del credito d'imposta

In compensazione con F24

Adempimenti certificativi

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti

Controlli e nuovi obblighi di certificazione contabile



Per consentire l'espletamento delle attività di controllo successivo, le imprese beneficiarie del bonus devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

In materia di obblighi di certificazione contabile viene interamente riscritto il comma 11 dell'articolo 3 D.L. 145/2013, con decorrenza retrodatata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

La certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 D. Lgs. 39/2010 (in tal caso si conferma l'ammissibilità della relativa spesa a diretto incremento del credito d'imposta nel limite di euro 5.000), deve attestare:

- l'effettivo sostenimento delle spese;
- la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

ATTENZIONE! È stato cancellato nel testo di Legge l'esonero per le imprese con bilancio certificato.

In materia di adempimenti documentali ai fini dei controlli successivi è prevista un'importante novità con decorrenza retroattiva al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018: la redazione e conservazione di una "relazione tecnica", documento che deve evidenziare finalità, contenuti e risultati dei progetti o sotto progetti di R&S.

La "relazione tecnica" relativa a R&S svolta internamente all'impresa deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante; la "relazione tecnica" relativa a R&S svolta esternamente all'impresa deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che esegue l'attività.

Tale previsione normativa è ragionevolmente finalizzata a consentire, in sede di eventuale controllo, l'inquadramento dei progetti o sotto progetti fra le attività ammissibili identificate ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013: ricerca teorica o di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale.

Credito d'imposta riciclo materie plastiche

Al fine di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito è riconosciuto nel limite massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario (il limite massimo previsto per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è di un milione di euro).

Il credito d'imposta:

- va indicato in dichiarazione dei redditi e va utilizzato in compensazione (non soggiace ai limiti di compensazione annui di 250.000 e 700.000 euro);
- non concorre alla formazione del reddito della base imponibile ai fini IRAP;
- è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Proroga bonus formazione 4.0

Si proroga di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro, ma sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese:

- il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%);
- rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese;
- viene ridotta al 30% per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

Incentivi fiscali start up innovative

Per l'anno 2019, sono incrementate dal 30 al 40%:

- la detrazione IRPEF per chi investe in start up innovative (art. 29, comma 1, D.L. n. 179/2012);
 - la deduzione dall'I.Re.S. delle somme investite nel capitale sociale di start-up innovative (art. 29, comma 4, D.L. n. 179/2012).
- Stesse percentuali del 40% si applicano in caso di start up a vocazione sociale (art. 29, comma 7, D.L. n. 179/2012).

Le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Rivalutazione beni d'impresa

Viene prevista la

possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata (da ultimo con la legge di Bilancio 2017).

Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000

ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (IMMOBILI MERCE), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

- ✓ La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1/1/2019,
- ✓ deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea,
- ✓ deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- ✓ Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

RICONOSCIMENTO DEI MAGGIOR VALORI, VALE A DIRE POSSIBILITA' DI DEDURSI I MAGGIORI AMMORTAMENTI CALCOLATI SUGLI IMPORTI DELLA RIVALUTAZIONE

ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14, legge n. 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIOR VALORI RICHIEDE IL VERSAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL' IRAP

nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Agevolazioni ai privati

Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili

Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni

- sulle spese per l'efficienza energetica,
- sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- sull'acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati
- sulla sistemazione a verde dei giardini.

Saldo e stralcio

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a 1.000 euro, stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018), e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione (EQUITALIA ...) dal 1° gennaio 2000, alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo apposite modalità.

L'estinzione si applica anche ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
- al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
- al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sport bonus

È Introdotto, a favore delle persone fisiche e enti non commerciali nonché dei soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-Bonus, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d'imposta (Sport Bonus) spetta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Tale credito d'imposta:

- è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile (per i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui);

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

Altre disposizioni

Imposta comunale sulla pubblicità



I Comuni, in deroga alle norme vigenti, possono dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali, entro al massimo cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, si reintroduce, a decorrere dal 2019, la **facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità** e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Imu/Tasi



Si consente ai Comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.



Riguardo all'IMU si estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Uso del contante da parte di stranieri non residenti

Si **modificano le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti.**

Le disposizioni oggetto di modifica (art. 3, comma 1, D.L. n. 16/2012) derogano alle ordinarie norme in materia di uso del contante (le quali prevedono un limite "ordinario" di 3.000 euro).

Con le modifiche introdotte, in particolare:

- **passa da 10.000 a 15.000 euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia;**

- si estende la predetta normativa anche ai cittadini dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente non sono ricompresi nella norma.

L'applicazione della normativa è condizionata a puntuali adempimenti, quale tra l'altro la consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni e specifiche comunicazioni all'Agenzia delle entrate.

Abrogazione del SITRI

Il D.L. n. 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni) tra l'altro ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2019, la soppressione del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'obbligo di pagamento del contributo per l'iscrizione.

Il Decreto semplificazioni, tuttavia, prevede l'istituzione di un nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che sarà gestito direttamente dal ministero dell'Ambiente.

A tale nuovo Registro sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3,

D.Lgs. n. 152/2006. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente saranno definite le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo Registro, i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

LE NOVITA' PER LAVORO E PREVIDENZA



Esonero contributi per i neo assunti laureati con 110 e lode

È confermata, per il solo anno 2019, l'introduzione di un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono giovani in possesso della laurea magistrale con la votazione di 110 e lode o di un dottorato di ricerca, ottenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. Per i neolaureati è richiesto anche lo svolgimento di una carriera universitaria brillante con votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110.

Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, presso Università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'esonero può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro, proporzionalmente ridotto in caso di contratto a tempo parziale.

Sono esclusi dall'esonero i rapporti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale.

L'esonero è sottoposto a revoca, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro disponga, nei 24 mesi successivi, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.



Sconti su premi INAIL

La legge di bilancio 2019 prevede la riduzione delle tariffe Inail, con l'abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72% e il decremento delle risorse destinate dall'Inail per finanziare gli incentivi, la revisione nonché dei meccanismi di liquidazione delle rendite e degli indennizzi.

Per consentire la revisione delle tariffe, l'autoliquidazione 2018/2019 è spostata dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.



Misure per la famiglia

- Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati ed è esteso fino al 2021.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

- Le donne possono rimanere al lavoro fino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto l'intero periodo previsto a titolo di congedo maternità obbligatorio.
La nuova opzione è facoltativa e può essere esercitata solo previo parere positivo del medico.
- Per i papà aumenta da 4 a 5 giorni il bonus paternità, mentre viene confermato il giorno di congedo facoltativo.



Riduzione dell'indicizzazione automatica delle pensioni

La legge di Bilancio 2019 prevede anche la **riduzione dell'indicizzazione automatica delle pensioni** fino a 3 volte il minimo. L'indicizzazione sarà effettuata al 100 per cento soltanto per le pensioni fino a 1.000 euro netti (1.521 euro lordi). Per il resto sono previste 6 fasce di adeguamento all'inflazione:

- 97% per gli assegni tra 1.522 e 2.029 euro;
- 77% fino a 2.537 euro;
- 52% fino a 3.042 euro;
- 47% fino a 4.059 euro;
- 45% fino a 4.566 euro;
- 40% per quelli d'importo superiore.

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento o eventuali approfondimenti in merito al contenuto del presente documento e cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini